

n. 1744 / 2019 R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SECONDA SEZIONE**

nella persona del Giudice dott. Cosmo Mezzina, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa tra:

DOMUS SABINA SOCIETÀ COOPERATIVA EDILIZIA, con il patrocinio dell'avv. FERRARA FABIO elettivamente domiciliato in Triggiano al vico Campobasso n. 2

OPPONENTE

contro

IANNONE NOEMI, con il patrocinio dell'avv. VERARDI LUIGI elettivamente domiciliato in VIA Bari alla Via Guido De Ruggiero n. 68

OPPOSTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno precisato le conclusioni in occasione dell'udienza del 16.09.2020 come da verbale da intendersi qui integralmente riportato e trascritto



La presente motivazione viene redatta con concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto così come previsto dall'art. 132 cpc.

Con atto di citazione avverso decreto ingiuntivo n. 4737/2018 del 07.12.2018 chiesto ed ottenuto da IANNONE Noemi a titolo di restituzione della quota associativa a seguito di recesso dalla qualità di socia, la DOMUS SABINA soc. Coop. Edilizia, eccepiva preliminarmente l'improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 45 dello Statuto contenente una clausola arbitrale e, nel merito, l'inesistenza di presupposti per la pretesa di credito.

Si costituiva in giudizio la IANNONE che chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione con la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Alla prima udienza, la causa veniva riservata sulla richiesta di provvisoria esecuzione e, con ordinanza del 06.11.2019, ritenuto che la causa potesse essere decisa sulla scorta della eccezione preliminare, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni su di essa.

All'udienza del 16.09.2020, previa precisazione delle conclusioni, la causa veniva così riservata per la decisione.

Nessuna delle parti ha depositato comparsa conclusionale e/o memoria di replica.

L'opposizione va accolta ed il decreto ingiuntivo va revocato.

Ai sensi dell'art. 45 dello statuto *“qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale....dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Bari...”*.

Detta clausola non abbisogna di letture particolari in quanto chiara nella sua essenza.

Ad avviso del giudicante la clausola compromissoria inserita nello statuto espressamente riferita a *“tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili”* è stata correttamente invocata a



fronte della pretesa azionata in sede monitoria dalle società ANNO 2015 in quanto, attenendo gli obblighi per i quali si è agito in sede monitoria al rapporto sociale, vicende sopravvenute al sorgere del credito da riscossione, quali ad esempio il recesso, non modificano la natura “sociale” del credito medesimo, nonché le regole sostanziali e processuali allo stesso applicabili.

Quando viene proposta opposizione a decreto ingiuntivo ed il debitore ingiunto eccepisce la competenza arbitrale, per un verso si verificano, a seguito della contestazione del credito, i presupposti fissati nel compromesso; e per altro verso viene a cessare la competenza del giudice ordinario, che è tenuto a dichiarare la nullità del (ed a revocare il) decreto ingiuntivo e rimettere la controversia al giudizio degli arbitri.

Detta eccezione deve pertanto essere accolta con sentenza e con la conseguenza che il decreto ingiuntivo deve essere revocato per essere stato emesso da Giudice incompetente (da ultimo Cass. Civ. n. 13242 dell'11/06/2014).

Le spese vengono compensate non avendo le parti svolto le attività relative alla fase decisionale.

P.Q.M.

il G.O.P. del Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così decide:

- Accoglie l'opposizione al decreto ingiuntivo e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 4737/2018 emesso dal Tribunale di Bari in data 22/09/2017;
- Compensa le spese di lite.

Bari, lì 08.06.2021

Il Giudice Onorario

Cosmo Mezzina

